

CLUB GIOVANI SOCI DELLA CASSA RURALE DI MEZZOCORONA

PROPOSTA DI STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

Ai sensi delle disposizioni del Codice civile in tema di Associazioni non riconosciute e delle leggi vigenti in materia, è costituito il “Club Giovani Soci della Cassa Rurale di Mezzocorona”, (più avanti definito “Club”), al quale possono associarsi i Soci della Cassa Rurale di Mezzocorona d’età compresa tra i 18 e 31 anni. Il Club ha sede in Mezzocorona in via Cavalleggeri d’Alessandria 19. Esso è regolato dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

ART. 2 – SCOPI

Il Club ha carattere volontario, apolitico, non ha scopo di lucro e sarà regolamentato dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Il Club si propone di promuovere ed attuare, prevalentemente tra gli associati, attività finalizzate alla valorizzazione della sfera sociale, culturale e ricreativa, unitamente alla promozione e divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative.

A titolo non esaustivo, il Club potrà sviluppare le seguenti attività:

- Organizzare seminari, incontri, conferenze e convegni per l’approfondimento di tematiche culturali, sociali e solidaristiche;
- Organizzare corsi su materie di interesse culturale, economico e sociale;
- Organizzare eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi;
- Redigere e pubblicare materiali cartacei, informatici e audiovisivi, comprensivi di informazioni, notizie e approfondimenti in favore degli associati;
- Collaborare con Associazioni operanti nella zona di competenza della Cassa Rurale di Mezzocorona;

ART. 3 – DURATA

La durata del Club è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

ART. 4 – SOCI

Possono essere ammessi a Socio del Club le persone fisiche, di età compresa tra i 18 e 31 anni di età, che sono Soci della Cassa Rurale di Mezzocorona. L'associato, al compimento del 33esimo anno d'età, decade dalla qualifica di Socio del Club.

Possono altresì essere ammessi a Soci del Club, unicamente per il primo esercizio di attività dello stesso, anche i clienti della Cassa Rurale di Mezzocorona di età compresa tra i 18 e 31 anni e residenti nella zona di competenza della Cassa Rurale. Trascorso tale periodo, la partecipazione al Club sarà subordinata all'effettiva titolarità dello status di Socio della Cassa Rurale di Mezzocorona.

ART. 5 – AMMISSIONE DEI SOCI

Le domande di ammissione a Socio del Club possono avvenire per iscritto su carta libera. L'accettazione delle domande viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dalla data di delibera dello stesso. In caso di diniego, motivato, l'interessato può chiedere chiarimenti in Assemblea.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'adesione al Club ha carattere volontario, libero e gratuito, salvo diversamente deliberato dall'Assemblea dei Soci.

I Soci sono comunque tenuti al rispetto del presente Statuto e dei vari regolamenti interni che il Club vorrà darsi.

I Soci hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale per l'elezione delle cariche sociali e per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.

I Soci hanno diritto di beneficiare delle facilitazioni e convenzioni promosse dal Club, di partecipare a tutte le manifestazioni e le iniziative nei limiti e secondo le modalità previste dai vari organi statuari.

I Soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali. Hanno inoltre l'obbligo di cooperare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Statuto e di astenersi da qualsiasi altra attività in contrasto con gli obiettivi prefissati dallo Statuto stesso.

ART. 7 – PERDITA DEI REQUISITI DI SOCIO

Si perde la qualifica di Socio per recesso o esclusione.

Il recesso dal Club deve essere comunicato in forma scritta al Presidente del Consiglio del Club ed ha effetto a decorrere dalla data del provvedimento di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dal Club può avvenire solamente per perdita dei requisiti di Socio e per accertati motivi di incompatibilità con quanto previsto dallo Statuto.

Eventuali quote e/o contributi associativi non sono trasmissibili.

ART. 8 – GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali del Club:

- a. l'Assemblea Generale dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 9 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci rappresenta il massimo organo deliberante e provvede all'elezione degli organi sociali.

L'assemblea dei Soci si riunisce:

- in via ordinaria una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo, la relazione programmatica delle varie attività, per provvedere all'elezione degli organi sociali in scadenza e per eventuali decisioni che il Consiglio Direttivo reputi opportuno sottoporre a tale organo;
- in via straordinaria per deliberare in ordine a modifiche dello Statuto, allo scioglimento anticipato del Club ed alle procedure di liquidazione dei beni in possesso del Club.

L'Assemblea è convocata dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario, nonché nei seguenti casi:

- per richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- su domanda motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria avviene mediante comunicazione esposta presso la Sede legale della Cassa Rurale di Mezzocorona con almeno dieci (10) giorni di preavviso – recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea. Nel rispetto dei tempi sopra descritti, la convocazione potrà avvenire anche con altri mezzi idonei.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci.

Le deliberazioni in assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza più uno dei presenti, mentre in assemblea straordinaria le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi più uno dei presenti.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci dovranno risultare da apposito verbale, stilato dal Segretario verbalizzante e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota con scrutinio segreto per l'elezione delle cariche, altrimenti per alzata di mano. Su decisione del Presidente o per richiesta di un terzo dei presenti, la votazione può essere comunque effettuata a scrutinio segreto.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea proporrà due scrutatori fra i presenti.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è responsabile del Club nei confronti dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da 9 membri, Soci del Club, così individuati:

- otto (8) eletti dall'Assemblea ordinaria;
- uno (1) nominato di diritto dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale di Mezzocorona, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Statuto ed individuato preferibilmente tra il proprio personale dipendente. La persona nominata non potrà ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di parità, sarà eletto Consigliere il candidato:

- a) iscritto a libro soci della Cassa Rurale di Mezzocorona da più tempo;
- b) in caso di parità anche al punto precedente, il candidato più giovane.

Nel primo Consiglio Direttivo potranno essere eletti anche non Soci della Cassa Rurale, con l'impegno, pena decadenza dalla carica, di presentare domanda al Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale di iscrizione a Libro Soci entro trenta (30) giorni dalla votazione e che tale domanda risulti approvata.

Il mandato di ogni membro del Consiglio Direttivo dura tre (3) anni e scade alla data dell'Assemblea ordinaria che procede all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Al termine del mandato è possibile essere rieletti.

Solo in corrispondenza della seconda Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio, entro quindici (15) giorni dalla data di convocazione della stessa, il Consiglio Direttivo provvederà all'estrazione a sorte di quattro (4) membri del Consiglio stesso, esclusi Presidente e Consigliere nominato dalla Cassa Rurale di Mezzocorona. I Consiglieri estratti scadranno alla data dell'Assemblea sopra indicata. Gli uscenti sono rieleggibili.

In caso di decadenza dalla carica di un membro del Consiglio Direttivo, il subentrante, cioè il primo dei non eletti, rimane in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto al Consigliere sostituito.

ART. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare il Presidente;
- nominare il Vicepresidente;
- nominare il Segretario - Tesoriere;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, assumendo tutte le iniziative del caso
- predisporre la relazione delle attività svolte e il bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- dare parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
- procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ogni Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci e la loro esclusione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente e comunque almeno una volta ogni trimestre, su convocazione del Presidente e su domanda di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con un preavviso di almeno quattro (4) giorni.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, tra cui il Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

Tutte le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale, stilato dal Segretario verbalizzante e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

ART. 12 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale del Club nei rapporti con i terzi e in giudizio. Il Presidente firma congiuntamente al Segretario-Tesoriere gli atti e la corrispondenza che possono dar luogo all'assunzione di obbligazioni e di impegni di carattere economico e finanziario.

Mantiene e cura inoltre i rapporti con il Presidente e il Direttore della Cassa Rurale di Mezzocorona ed è coadiuvato per la parte amministrativa dal Segretario - Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente quando questi non può essere presente.

ART. 13 – RISORSE E GESTIONE

Le entrate del Club sono costituite da:

- contribuzione annuale della Cassa Rurale di Mezzocorona nella misura definita dagli accordi tra le parti,
- eventuali quote associative annuali o contributi aggiuntivi a carico dei soci,
- altre entrate compatibili con le norme statutarie, il cui utilizzo dovrà concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Club nel rispetto degli scopi sociali fissati dallo Statuto.

ART. 14 – RAPPORTI CON LA CASSA RURALE

Le parti definiscono, in apposito accordo scritto rivedibile annualmente, sia la modalità sia la tempistica relative all'interscambio di idee, alla valutazione dell'operato già realizzato nonché alla valutazione dei progetti del Club. Si conviene infatti che il Club, pur mantenendo autonomia gestionale e programmatica, si debba adoperare per una costante relazione con il Presidente, o Suo delegato, e con il Direttore della Cassa Rurale di Mezzocorona.

ART. 15 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Gli eventuali utili generati dalla gestione del Club dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto i suddetti utili ed avanzi di gestione nonché fondi di riserva durante la vita del Club.

ART. 16 – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CLUB

Per lo scioglimento del Club e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento del Club, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, in accordo con la volontà dell'Assemblea Generale.

ART. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.